

PROTOCOLLO C

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo, dei prodotti elencati nell'allegato al presente protocollo si applicano le disposizioni dell'accordo, a meno che esse corrispondano specificamente alle seguenti disposizioni particolari :

1. Fatto salvo il paragrafo 2, sono considerate reimportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo soltanto le reimportazioni nella Comunità di prodotti oggetto dei limiti quantitativi specifici stabiliti nell'allegato al presente protocollo.

2. Le reimportazioni non contemplate dall'allegato al presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 dell'accordo, purché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.

3. Considerati gli interessi di entrambe le Parti, a sua discrezione o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 15 dell'accordo la Comunità può prendere in considerazione :

a) trasferimenti tra categorie, usi anticipati o riporti da un anno all'altro di parti dei limiti quantitativi specifici ;

b) aumenti dei limiti quantitativi specifici.

4. La Comunità, tuttavia, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 3 entro i seguenti limiti :

a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 20 % del quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento ;

b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro non può superare il 10,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.

c) l'uso anticipato dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro non può superare il 7,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.

5. La Comunità informa la Lettonia di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.

6. Le competenti autorità della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 636/82 che disciplina il regime di perfezionamento economico passivo. I limiti quantitativi specifici vengono addebitati per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.

7. Per tutti i prodotti contemplati dal presente protocollo gli organismi autorizzati dalla legislazione lettone rilasciano, conformemente al protocollo A dell'accordo, un certificato di origine. Questo certificato contiene un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento descritta è stata effettuata in Lettonia.

8. La Comunità comunica alla Lettonia i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 6, nonché i modelli dei timbri utilizzati.

9. Fatti salvi i paragrafi 1-8, la Lettonia e la Comunità proseguono le consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile, che consenta a entrambe le Parti contraenti di beneficiare delle disposizioni dell'accordo in materia di traffico di perfezionamento passivo e garantire una reale espansione del commercio dei prodotti tessili tra la Lettonia e la Comunità.

Allegato al protocollo C

(Le descrizioni dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato sono riportate nell'allegato I dell'accordo)

CONTINGENTI TPP

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

<u>Categoria</u>	<u>Unità</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>1997</u>
(p.m.)	(p.m.)	(p.m.)	(p.m.)	(p.m.)	(p.m.)	(p.m.)